

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1081)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MAGRI')

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(MALFATTI)

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità: attuazione per l'anno 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Con decisione n. 2177/68/CECA della Commissione delle Comunità europee in data 27 dicembre 1968 è stata prorogata sino al 31 dicembre 1969 la durata di validità della decisione dell'Alta Autorità della CECA n. 1/67 del 21 febbraio 1967, con la quale è stato stabilito un sistema di aiuti per gli scambi intracomunitari di carbone da coke e di coke destinati alla siderurgia della Comunità. In applicazione di tale sistema, a seguito della predetta pro-

roga, l'Italia è tenuta a versare la somma di lire 1.155 milioni anche per l'anno 1969.

Al fine di provvedere all'impegno assunto per il 1969 è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare la spesa di lire 1.155 milioni (articolo 1).

A tale onere si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 1.155 milioni per far fronte all'onere posto a carico dell'Italia per l'anno 1969 in attuazione dell'Accordo di compensazione finanziaria previsto dalla Decisione n. 1/67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta autorità della CECA concernente il carbone da coke e il coke destinati all'industria siderurgica della Comunità, prorogato al 31 dicembre 1969 con Decisione n. 2177/68 del 27 dicembre 1968 della Commissione delle Comunità europee.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.